

NOTIZIARIO N. 11 - 12 MARZO 2021



WEBINAR

Piano nazionale transizione 4.0

MARTEDI' 16 MARZO
ORE 11.00 - 12.00

pag. 3

AFFARI GENERALI

- ◆ Termini rinnovo abbonamento SIAE: riduzione importi. pag. 4

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Ambiente, nuovo sistema di validazione del formulario di identificazione dei rifiuti. pag. 7

FINANZA AGEVOLATA

- ◆ Credito d'Imposta beni strumentali 2020-2023. pag. 8
- ◆ Nuova Sabatini 2021. pag. 10
- ◆ Voucher Tem Digitali. pag. 11
- ◆ ISI INAIL 2020. pag. 12
- ◆ Bonus pubblicità 2021. pag. 13

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Aziende plurilocalizzate che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui ai d.l. 14/8/2020, n. 104 e 28/10/2020, n. 137: nuovo codice causale ("E602") per il versamento dell'eventuale contributo addizionale. pag. 14
- ◆ Ammortizzatori sociali COVID-19 e differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza (scaduti entro il 31 dicembre 2020) per l'invio delle domande e la trasmissione dei dati necessari per il loro pagamento/saldo: istruzioni INPS. pag. 15
- ◆ Padre lavoratore dipendente e congedi (prorogati e ampliati) nell'anno 2021: istruzioni INPS. pag. 19
- ◆ Rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori: modificato l'avviso sull'accesso al fondo nuove competenze. pag. 22
- ◆ Consultazione e gestione interattiva delle anomalie aziendali: servizio evidenze INPS. pag. 34



FINANZA AGEVOLATA IN PILLOLE

WEBINAR

Piano nazionale transizione 4.0

MARTEDI' 16 MARZO

ORE 11.00 – 12.00

Focus sui Crediti d'Imposta

- ✓ Beni Strumentali
- ✓ R&S Innovazione
- ✓ Formazione 4.0

Ore 11.45 **Question time**

Relatore: LUCA PIETRANERA | CEO e Fondatore di *Corporate Studio*

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

da inviare entro **lunedì 15 marzo** alla mail ceccarelli@confimiromagna.it

Nome _____ Cognome _____

Azienda _____

Indirizzo _____ Tel. _____

E-mail alla quale invieremo il link di collegamento _____

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimiromagna.it/privacy-policy

si ringrazia

TERMINI RINNOVO ABBONAMENTO SIAE: RIDUZIONE IMPORTI

Riceviamo da SIAE una comunicazione relativa all'assunzione di iniziative a favore degli utilizzatori riguardanti i termini per il rinnovo degli abbonamenti annuali di Musica d'ambiente di quest'anno e le riduzioni degli importi, a seguito dell'emergenza sanitaria in corso.

Tali provvedimenti sono riassunti nella scheda allegata.

Per informazioni inviare una mail all'ufficio competente per la provincia di Ravenna:
ravenna@mandatarie.siae.it

INTERVENTI SUL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI DI MUSICA D'AMBIENTE ANNO 2021

Settore Ricettivo alberghiero ed extra alberghiero (hotel, Alberghi, campeggi ecc.).

➤ **Scadenza di pagamento.**

Il termine di rinnovo degli abbonamenti annuali Musica d'Ambiente è stato differito al **30 giugno 2021**.

➤ **Riduzione.**

Per gli abbonamenti annuali è stata confermata la riduzione forfettaria dell'importo per diritto d'autore pari al 32,5% già riconosciuta lo scorso anno.

➤ **Strutture con attività annuale che decidono di sospendere totalmente l'attività per un determinato periodo del corrente anno.**

Per i soli abbonamenti annuali, in presenza di una comunicazione inviata all'Amministrazione Comunale di riferimento, dalla quale emerge la sospensione totale dell'attività, l'abbonamento sarà calcolato avendo a riferimento i mesi dalla riapertura fino alla fine dell'anno solare (le frazioni di mensilità saranno conteggiate per intero ai fini del pagamento).

Tale modalità di calcolo sarà alternativa al calcolo dell'abbonamento con la riduzione forfettaria di cui al precedente punto (Riduzione) ed il conteggio dei ratei mensili sarà effettuato sulla tariffa annuale standard. Pertanto chi opterà per la modalità di calcolo basata sui mesi di effettiva apertura, dovrà presentare all'Ufficio SIAE competente, una autocertificazione su un modello all'uopo predisposto nella quale saranno indicati gli estremi della comunicazione di sospensione dell'attività trasmessa ai Comuni e il periodo interessato. SIAE si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato.

Non sarà consentito l'accesso al calcolo analitico qualora la chiusura della struttura non sia continuativa (es. aperture solo nel weekend o altro), ovvero qualora l'esercente non sia in possesso della documentazione amministrativa che attesti la totale sospensione dell'attività.

➤ **Riduzione maggiorazione per abbonamento mensile**

In via del tutto eccezionale, in considerazione del grave stato di crisi del settore turistico e ricettivo, è stato previsto anche per gli esercizi con licenza annuale, di poter sottoscrivere abbonamenti mensili limitatamente ad un massimo di due mensilità consecutive. In questo caso, la maggiorazione del 20% dell'abbonamento prevista dagli accordi per ciascun mese sarà ridotta al 10% a valere sulla tariffa standard.

Qualora, dopo il primo o il secondo mese di abbonamento mensile, la struttura dovesse continuare nell'esercizio dell'attività, il calcolo del residuo abbonamento sarà effettuato avendo a riferimento le mensilità rimanenti fino alla fine dell'anno solare considerate al lordo della riduzione forfettaria sopra indicata (Riduzione).

Bar e Ristoranti (pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande)

➤ **Scadenze di pagamento.**

Il termine di rinnovo degli abbonamenti annuali Musica d'Ambiente è stato differito al **30 giugno 2021**

➤ **Riduzione.**

E' riconosciuta una riduzione del 15% dell'importo per diritto d'autore.

Altri settori NO FOOD (Artigiani, negozi abbigliamento, parrucchieri, centri commerciali ecc.).

➤ **Scadenze di pagamento.**

Il termine di rinnovo degli abbonamenti annuali Musica d'Ambiente è stato differito al **30 giugno 2021**.

➤ **Riduzione.**

E' riconosciuta una riduzione del 5% dell'importo per diritto d'autore.

Attività di rivendita di generi alimentari - FOOD

Per le attività di rivendita di generi alimentari (negozi e G.D.O), anche se commercializzati insieme ad altre tipologie merceologiche (empori, supermercati, ipermercati ecc), il termine di pagamento **rimane fissato al 30 aprile 2021** e non sono previste riduzioni.

Palestre, piscine, corsi di danza e ginnastica, circoli ricreativi, teatri, sale da gioco, sale scommesse, ecc.

Per le attività per le quali i vigenti provvedimenti per il contenimento della diffusione epidemiologica hanno disposto, indipendentemente dal fattore di rischio assegnato alle diverse Regioni, la chiusura sull'intero territorio nazionale, l'importo dell'abbonamento per musica d'ambiente sarà calcolato sulle mensilità intercorrenti dalla cessazione dei divieti fino alla fine dell'anno solare, conteggiato secondo le tariffe standard.

AMBIENTE, NUOVO SISTEMA DI VIDIMAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

A partire dall'8 marzo 2021, in applicazione all'art. 193 comma 5 del D.lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs. 116/2020, è disponibile il nuovo servizio online per produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione dei rifiuti.

Tale servizio, Vidimazione virtuale dei formulari di identificazione dei rifiuti (Vi.Vi.Fir.), surroga la vidimazione fisica dei formulari e si affianca a quella consueta che comunque rimane ancora valida.

Vi.Vi.Fir permette di stampare il formulario su carta comune in formato A4 con una qualsiasi stampante e non risulta pertanto più necessario recarsi allo sportello della Camera di Commercio competente per territorio per la vidimazione dei moduli in carta a ricalco prodotti dalle tipografie autorizzate. Questo servizio risulta pertanto estremamente utile agli utenti che compilano autonomamente i propri formulari.

Il primo accesso al portale di vidimazione virtuale dei formulari, raggiungibile al link <https://vivifir.ecocamere.it/> deve essere effettuato dal rappresentante dell'impresa mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE), mentre una volta attivato il servizio si può delegare un soggetto terzo, anche esterno, come ad esempio il personale delle associazioni di categoria. Si segnala infine che, per le aziende che hanno optato per il passaggio al registro di carico e scarico dei rifiuti telematico tramite il servizio offerto da Confimi Romagna, a breve sarà garantita l'interoperabilità fra i due sistemi, in modo da renderne ancora più semplice e snella la gestione.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimromagna.it

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 2020-2023

ENTE GESTORE	MISE Agenzia delle Entrate
BENEFICIARI	Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
SPESE AMMISSIBILI	a) investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (di cui all'allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232); b) investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (di cui all'allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232); c) investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A.
AMMONTARE CONTRIBUTO	<ul style="list-style-type: none"> - Per investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 50% (40% nel 2022-23) del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 30% (20% nel 2022-23) del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro, per il solo periodo 2020-21. - Per investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro. - Per investimenti in beni strumentali materiali ordinari: 10% (6% nel 2022-23) del costo per la quota di investimenti fino a 2 milioni di euro; 15% del costo per beni funzionali allo smart working per la quota di investimento fino a 2 milioni di euro. - Per investimenti in beni strumentali immateriali ordinari: 10% del costo per la quota di investimenti fino a 1 milione di euro; 15% del costo per beni funzionali allo smart working per la quota di investimento fino a 1 milione di euro.



MODALITÀ DI UTILIZZO	Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione/interconnessione dei beni, tranne per le imprese con ricavi inferiori a 5 milioni di euro, dove è ridotto a un anno.
-----------------------------	---

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 ceccarelli@confimiromagna.it	 basurto@confimiromagna.it



NUOVA SABATINI 2021

ENTE GESTORE	MISE
BENEFICIARI	PMI
INTERVENTI AMMISSIBILI	Acquisto o acquisizione in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
SPESE AMMISSIBILI	Beni nuovi e riferiti ad immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, o spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come indicati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Investimenti che soddisfino i seguenti requisiti: autonomia funzionale dei beni; correlazione dei beni agevolati all’attività produttiva svolta.
AMMONTARE CONTRIBUTO	<ul style="list-style-type: none"> - Finanziamento bancario o in leasing da parte di banche e intermediari convenzionati a copertura totale dell’investimento; - Un contributo ministeriale rapportato agli interessi di tale finanziamento (tra il 7,7% al 10% dell’investimento totale). <p>Il tasso d’interesse annuo è di 2,75% per investimenti ordinari e di 3,575% per investimenti in tecnologie e sistemi rientranti nella sfera “industria 4.0”. I beni materiali e immateriali che rientrano tra gli investimenti “industria 4.0” possono beneficiare del contributo maggiorato del 30%.</p> <p>PMI DEL SUD: contributo incrementato del 100% (con un tetto a 60 milioni di euro).</p> <p>Per le domande presentate dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’erogazione dell’agevolazione avverrà in un’unica soluzione anche per i finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro.</p>
REGIME DI AIUTO	Esenzione
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Presentazione alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento.
TERMINI DI PRESENTAZIONE	Esaurimento fondi disponibili.

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it



**CORPORATE
STUDIO**

VOUCHER TEM DIGITALI

ENTE GESTORE	INVITALIA		
BENEFICIARI	Micro e Piccole imprese manifatturiere (codice ATECO C).		
INTERVENTI AMMISSIBILI	Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell'apposito elenco del Ministero degli Esteri.		
SPESE AMMISSIBILI	La consulenza dei Temporary Export Manager deve essere finalizzata a supportare i processi di internazionalizzazione attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - analisi e ricerche sui mercati esteri; - individuazione e acquisizione di nuovi clienti; - assistenza nella contrattualistica per l'internazionalizzazione; - incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce; - integrazione dei canali di marketing online; - gestione evoluta dei flussi logistici. 		
AMMONTARE CONTRIBUTO	Il voucher è pari a: <ul style="list-style-type: none"> - 20.000 euro alle micro e piccole imprese a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell'Iva, a 30.000 euro; - 40.000 euro alle reti a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell'Iva, a 60.000 euro. <p>È possibile ricevere un contributo aggiuntivo di 10.000 euro se si raggiungono i seguenti risultati sui volumi di vendita all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incremento di almeno il 15% del volume d'affari derivante da operazioni verso paesi esteri registrato nell'esercizio 2022, rispetto allo stesso volume d'affari registrato nell'esercizio 2021; - incidenza - nell'esercizio 2022 - almeno pari al 6% del volume d'affari derivante da operazioni verso paesi esteri sul totale del volume d'affari. 		
REGIME DI AIUTO	De minimis.		
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Presentazione tramite procedura informatica su Invitalia.		
TERMINI DI PRESENTAZIONE	Compilazione della domanda: dalle ore 10:00 del 9 marzo 2021 alle 17 del 22 marzo 2021. Presentazione della domanda: con esclusione dei giorni festivi e prefestivi, dal 25 marzo 2021 al 15 aprile 2021, dalle ore 10:00 alle ore 17:00.		
INFO	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Dott.ssa Benedetta Ceccarelli  0544/280216  338/6644525  ceccarelli@confimiromagna.it </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Dott. Mauro Basurto  0544/280212  335/372511  basurto@confimiromagna.it </td> </tr> </table>	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli  0544/280216  338/6644525  ceccarelli@confimiromagna.it	Dott. Mauro Basurto  0544/280212  335/372511  basurto@confimiromagna.it
Dott.ssa Benedetta Ceccarelli  0544/280216  338/6644525  ceccarelli@confimiromagna.it	Dott. Mauro Basurto  0544/280212  335/372511  basurto@confimiromagna.it		

CORPORATE
STUDIO

ISI INAIL 2020

ENTE GESTORE	INAIL
BENEFICIARI	Tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
INTERVENTI AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> - Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2); - Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) Asse di finanziamento 2; - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3; - Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4.
SPESE AMMISSIBILI	A. le spese di progetto; B. le spese tecniche e assimilabili.
AMMONTARE CONTRIBUTO	Fondo perduto del 65% delle spese ammissibili sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro.
REGIME DI AIUTO	De minimis.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Telematica.
TERMINI DI PRESENTAZIONE	Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda: dal 1 giugno 2021 al 15 luglio 2021 ore 18:00.

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it

CORPORATE
STUDIO

BONUS PUBBLICITÀ 2021

ENTE GESTORE	MISE
BENEFICIARI	Soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo; enti non commerciali.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Investimenti pubblicitari.
SPESE AMMISSIBILI	Investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali (al netto dei costi di intermediazione e di altre eventuali spese accessorie) su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online, nonché nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
AMMONTARE CONTRIBUTO	STAMPA: credito d'imposta del 50% del valore degli investimenti effettuati nel corso del 2021. EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI: credito d'imposta nella misura unica del 75% del valore incrementale, purchè pari o superiore ad almeno l'1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione dell'anno precedente.
REGIME DI AIUTO	De minimis.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24.
TERMINI DI PRESENTAZIONE	Prenotazione: dal 1 al 31 marzo 2021; Dichiarazione sostitutiva: dal 1 a 31 gennaio 2022.

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 ceccarelli@confimiromagna.it	 basurto@confimiromagna.it



AZIENDE PLURILocalizzate CHE HANNO FATTO RICORSO AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA DI CUI AI D.L. 14/8/2020, N. 104 E 28/10/2020, N. 137: NUOVO CODICE CAUSALE (“E602”) PER IL VERSAMENTO DELL’EVENTUALE CONTRIBUTO ADDIZIONALE

L’INPS:

- 1) con le circolari 30/9/2020, n. 115 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020) e 7/12/2020, n. 139 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 51/2020), ha illustrato le novità in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte, rispettivamente:
 - dal d.l. 14/8/2020, n. 104 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36 e n. 37 del 2020);
 - dal d.l. 28/10/2020, n. 137 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020);
 - dai d.l. 9/11/2020, n. 149 e 30/11/2020, n. 157 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 48 e n. 50 del 2020), abrogati dalla legge 18/12/2020, n. 176, ma la cui disciplina è stata trasfusa negli articoli 12-bis e 12-ter del d.l. n. 137/2020;
- 2) con i messaggi n. 1775, n. 1997 e n. 3144 del 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24, n. 26 e n. 37 del 2020), ha diramato le modalità operative per fruire degli ammortizzatori previsti dalle normative di cui al punto 1) che precede;
- 3) con il messaggio 5/3/2021, n. 950, ha comunicato che per l’esposizione (nel flusso UniEmens) del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 2, del d.l. n. 104/2020 e dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 137/2020 ^(*) - dovuto in presenza di determinati presupposti - , le **aziende plurilocalizzate che abbiano fatto ricorso ai trattamenti in deroga ^(**)**, «all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> / <ConguagliCIG> / <CIGAutorizzata> / <CIGinDeroga> / <CongCIGDAdebito> / <CongCIGDCausAdd>, **esporranno il codice causale di nuova istituzione “E602”,** avente il significato di “Ctr. Addizionale CIGD COVID-19 - Aziende plurilocaliz.- DL 104/2020 e DL 137/2020” e nell’elemento <CongCIGDImpAdd> il relativo importo».

(*) I datori di lavoro che hanno ricorso alle “ulteriori nove settimane” di ammortizzatori COVID-19 previste dal d.l. n. 104/2020 e alle successive sei stabilite dal d.l. n. 137/2020, devono versare all’INPS - alle condizioni sotto indicate - un **contributo addizionale** (cfr. i paragrafi 2 e 2.1 della circolare n. 115/2020 e il paragrafo 1.2 della circolare n. 139/2020) **determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:**

a) per quelli che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento, al 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (cd retribuzione persa);

b) per quelli che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato, al 18 % della retribuzione persa.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, nonché, limitatamente alle 6 settimane di cui al d.l. n. 137/2020, “dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020).

(**) Da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020.

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 E DIFFERIMENTO AL 31 MARZO 2021 DEI TERMINI DI DECADENZA (SCADUTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020) PER L'INVIO DELLE DOMANDE E LA TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI PER IL LORO PAGAMENTO/SALDO: ISTRUZIONI INPS

Il comma 10-bis dell'art. 11 del d.l. 31/12/2020, n. 183 (*) - inserito dalla legge di conversione 26/2/2021, n. 21, in vigore dal 2 marzo scorso - ha differito al 31 marzo 2021 i termini di decadenza, scaduti entro il 31 dicembre 2020, per l'invio delle domande di accesso ai (sotto individuati) trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il loro pagamento/saldo (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 10/2021).

Con il messaggio 9 marzo 2021, n. 1008, pertanto, l'INPS ha illustrato come segue "gli indirizzi che attengono alla portata della norma" e fornito le relative istruzioni operative sotto riportate.

Domande oggetto del differimento

Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all'emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.

La vigente disciplina - introdotta dal d.l. 19/5/2020, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 17/7/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), e da ultimo confermata dall'art. 1, commi 301 e 304, della legge 30/12/2020, n. 178 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1 e n. 8 del 2021) - prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le **domande** di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 "**riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso**".

La previsione di cui al d.l. n. 183/2020, nell'introdurre il differimento dei termini decadenziali, lascia inalterata la disciplina dettata *pro tempore* dalle norme di riferimento: di conseguenza possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso

(*) **Art. 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31/12/2020, n. 183**

I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall'INPS in materia. In particolare, si richiama l'attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

Modelli "SR41" e "SR43" semplificati. Oggetto del differimento

Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

In relazione a quanto previsto dalla vigente disciplina, come da ultimo declinata dall'art. 1, comma 302, della legge n. 178/2020, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviargli tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli "SR41" e "SR43" semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l'autorizzazione, se tale termine è più favorevole all'azienda.

Per quanto precede, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all'azienda entro l'1 dicembre 2020.

Modalità operative

Nuove domande di accesso ai trattamenti

I datori di lavoro che, per i sopra descritti periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, **potranno trasmetterle entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021**. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, riepilogate nell'accluso documento.

Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda - e, quindi, per intervenuta decadenza dell'intero periodo richiesto -, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall'art. 11, comma 10-bis, del d.l. n. 183/2020, **dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.**

Le Strutture territoriali INPS, “attuando le più ampie sinergie con aziende e intermediari autorizzati”, provvederanno all’istruttoria e successiva definizione delle istanze già inviate secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto con separato messaggio.

Modelli “SR41” e “SR43” semplificati

I datori di lavoro che, per i sopra descritti periodi oggetto del differimento, non avessero **mai** inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.

Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro **non** dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali INPS provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che saranno fornite dall’Istituto con successivo messaggio.

Periodo dal - al	Provvedimento di legge	Causale	Requisito anzianità lavoratori
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (9+ 5+4 settimane)	Art. 19 del DL n. 18/2020, come modificato dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020	“COVID-19 nazionale”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane)	Art.1, comma 1 del DL n. 104/2020	“COVID-19 nazionale”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 (max. 9 settimane)	Art.1, comma 2 del DL n. 104/2020	“COVID 19 con fatturato”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (9+ 5+4 settimane)	Art. 20 del DL 18/2020, come modificato dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane)	Art.1, comma 1, del DL n. 104/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 (max. 9 settimane)	Art.1, comma 2, del DL n. 104/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS con fatturato”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 (max 6 settimane)	Art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come modificato dai Decreti - legge n.149/2020 e n. 157/2020	“Covid 19 DL n. 137/20”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 (max 6 settimane)	Art. 12, art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come modificato dai Decreti – legge n. 149/2020 e n. 157/2020	“Covid 19 DL n. 137/20” – sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 23/02/2020 al 31/10/2020 (max 90 gg)	Art. 19, comma 3 bis, del DL n. 18/20, come modificato dal DL n. 34/2020	“CISOA DL Rilancio”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 50 gg)	Art. 1, comma 8, del DL n. 104/20	“CISOA DL Rilancio”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020

**PADRE LAVORATORE DIPENDENTE E CONGEDI (PROROGATI E AMPLIATI) NELL'ANNO 2021:
ISTRUZIONI INPS**

Per il padre lavoratore dipendente, l'art. 1 della legge 30/12/2020, n. 178 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021):

- ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio - introdotte in via sperimentale dall'art. 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012) - si applicano anche alle nascite, alle adozioni e agli affidamenti avvenuti nel 2021 (comma 363, lettera a);
- per l'anno in corso ha:
 - aumentato la durata del congedo obbligatorio da sette (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2020) a dieci giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore (comma 363, lettera b);
 - previsto e ampliato la tutela del congedo anche nel caso di morte "perinatale" del figlio (comma 25).

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 11/3/2021, n. 42, ha fornito le seguenti istruzioni.

Proroga del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti per l'anno 2021 e ampliamento da sette a dieci giorni del periodo di fruizione del congedo obbligatorio del padre

Le modifiche apportate dall'art. 1, comma 363, lettere a) e b), della legge n. 178/2020 al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11/12/2016, n. 232 comportano:

- la proroga del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, che costituiscono misure sperimentali introdotte dalla citata legge n. 92/2012, anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell'anno 2021 (1 gennaio - 31 dicembre);
- l'ampliamento da sette a dieci giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2021.

All'istituto in esame continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 37 del 13 febbraio 2013 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 4/2013).

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si richiama quanto già precisato nella circolare INPS n. 40/2013 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 8/2013):

- sono tenuti a presentare domanda all'INPS solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Istituto;
- nel caso in cui, invece, le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicargli per iscritto la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all'INPS. In questo caso, infatti, il datore di lavoro indicherà all'Istituto le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite dall'INPS con il messaggio n. 6499/2013 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 10/2013).

Per il settore agricolo, con la circolare n. 181/2013, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.

L'art. 1, comma 363, lettera c), della legge n. 178/2020 ha altresì prorogato, per l'anno 2021, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare INPS n. 40/2013 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 8/2013).

Per quanto concerne, infine, il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

Fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte "perinatale" del figlio

L'art. 1, comma 25, della legge n. 178/2020 ha modificato l'art. 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, aggiungendo, dopo le parole "*nascita del figlio*", le seguenti: "*, anche in caso di morte perinatale*". Pertanto, il primo periodo della citata lettera a) risulta così modificato: "*Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in caso di morte perinatale, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di [...]*".

Sulla base delle rilevazioni effettuate dall'Istituto Superiore della Sanità, nell'ambito del progetto di Sorveglianza ostetrica italiana (SPitOSS) e alla luce delle definizioni utilizzate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per "*periodo di morte perinatale*" generalmente si considera il periodo compreso tra l'inizio della 28^a settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore.

Tuttavia, acquisito il parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si ritiene che, coerentemente con la durata del beneficio, la tutela debba essere garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore. Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

- 1) figlio nato morto dal primo giorno della 28^a settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);

- 2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

Per effetto della predetta disposizione, la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l'anno 2021, a dieci giorni (più uno di congedo facoltativo) da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, oppure nel caso di morte perinatale avvenuta nel periodo sopra indicato.

Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a sette giorni di congedo obbligatorio (più uno di congedo facoltativo), anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2021. Anche nei casi di morte perinatale avvenuti nell'anno 2020, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nell'anno 2021, acquisito il parere favorevole del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è riconosciuto il diritto a sette giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi:

- a) nel caso di nascita avvenuta il 5 gennaio 2021 e di decesso avvenuto il 10 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di dieci giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo;
- b) nel caso di nascita avvenuta il 26 dicembre 2020 e di decesso avvenuto il 2 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di sette giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo (essendo la nascita avvenuta nell'anno 2020);
- c) in caso di minore nato il 10 dicembre 2020:
 - se il decesso è avvenuto il giorno 19 dicembre 2020, il padre ha diritto alla tutela dei congedi in argomento (sette giorni di congedo obbligatorio più uno di congedo facoltativo) da fruire entro il 10 maggio 2021;
 - se il decesso è avvenuto il 20 dicembre 2020 (o altro giorno successivo) il diritto alla tutela del padre non sussiste in quanto, essendo trascorsi dieci (o più) giorni dalla nascita compresa, il decesso non è avvenuto nel periodo di morte perinatale;
- d) in caso di adozione/affidamento, la data da cui decorrono i dieci giorni da prendere a riferimento in caso di decesso è quella della nascita e non dell'ingresso in famiglia o in Italia del minore. Pertanto, nel caso di minore nato il 3 gennaio 2021 e adottato/affidato con ingresso in famiglia/Italia in data 7 gennaio 2021:
 - se il decesso è avvenuto tra il 7 gennaio e il 12 gennaio 2021 (ossia tra la data di ingresso in famiglia o in Italia e l'ultimo giorno del periodo di morte perinatale) il padre adottivo/affidatario ha diritto alla tutela dei congedi di cui trattasi;
 - se il decesso è avvenuto tra il 13 gennaio e il 16 gennaio 2021 (o altro giorno successivo) la tutela non spetta al padre adottivo/affidatario in quanto il periodo di morte perinatale decorre dalla nascita del minore e non dalla data di ingresso in famiglia o in Italia.

RIMODULAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER MUTATE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE DELL'IMPRESA O PER FAVORIRE PERCORSI DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI: MODIFICATO L'AVVISO SULL'ACCESSO AL FONDO NUOVE COMPETENZE

L'art. 88 del d.l. 19/5/2020, n. 34 ^(*) - convertito in legge 17/7/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27 e n. 34 del 2020) -, modificato dal d.l. 14/8/2020 n. 104 - convertito in legge 13/10/2020, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37 e n. 43 del 2020) -, dal 15 agosto scorso, prevede che:

- «al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi» (comma 1, primo periodo);
- «gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro...» (comma 1, secondo periodo);
- con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, «sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa» (comma 3).

Tale decreto, del 9 ottobre 2020: 1) è stato pubblicato il 22 ottobre 2020 sul portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2020); 2) all'art. 4, rinvia a un apposito "Avviso" la definizione di termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché dei requisiti per la loro approvazione.

L'Avviso, contenuto nel decreto direttoriale ANPAL 4/11/2020, n. 461 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2020), è stato modificato da due analoghi provvedimenti: il n. 69 del 17/2/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8/2021) e il n. 95 dell'8/3/2021 (allegato 1); quest'ultimo ha approvato la "Nota Integrativa" prot. 5/3/2021, n. 5329 (allegato 2), intervenuta su: a) "modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze"; b) "elenco dei lavoratori coinvolti in fase di presentazione istanza"; c) "elenco dei lavoratori coinvolti in fase di richiesta di saldo"; d) "informazioni sui lavoratori partecipanti", e i cui 5 documenti acclusi sono disponibili con un clic sui seguenti collegamenti:

- Allegato 2bis (sostituisce l'Allegato 2 all'Avviso n. 461/2020)
<https://www.anpal.gov.it/documents/552016/880566/Allegato+2+bis.ods/635b89f3-6359-76c7-e5dd-4b4ddc9c7c6d?t=1615305787697>;

- Allegato 4bis (sostituisce l'Allegato 4 all'Avviso n. 461/2020)
<https://www.anpal.gov.it/documents/552016/880566/Allegato+4+bis.ods/21711f1d-986d-f604-700a-76b64211210c?t=1615305787376>;
- Allegato 5bis (integra gli allegati all'Avviso n. 461/2020)
<https://www.anpal.gov.it/documents/552016/880566/Allegato+5+bis.ods/b6f52d7c-289e-41b2-afbb-6246c6d892e6?t=1615305786476>;
- Allegato 6 (integra gli allegati all'Avviso n. 461/2020)
<https://www.anpal.gov.it/documents/552016/880566/Allegato+6.pdf/7bac0e81-bcfa-4194-6053-c8c188fe2934?t=1615305836050>;
- Allegato 7 (integra gli allegati all'Avviso n. 461/2020)
<https://www.anpal.gov.it/documents/552016/880566/Allegato+7.docx/ede67f27-4214-ab15-1051-aaaaaaff7cc9?t=1615305861557>.

(*) Art. 88 del decreto-legge 19/5/2020, n. 34 (testo vigente dal 15 agosto 2020)

Fondo Nuove Competenze

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 8 DEL 19/02/2021 SINDACALE E PREVIDENZIALE sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE) n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014-2020, approvato con Decisione (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 e oggetto di riprogrammazioni approvate dalla Commissione Europea con decisioni C(2017) 8928 del 18 dicembre 2017, C(2018) 9099 del

19 dicembre 2018, C(2019) 4309 del 6 giugno 2019, C(2020) 2384 del 14 aprile 2020 e, da ultimo, con decisione C(2020) 9323 del 15.12.2020;

VISTO la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183" ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

VISTO in particolare, l'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e l'art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell'ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO l'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 2019 con protocollo n. 1-3331, con il quale l'Avv. Paola NICASTRO è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Decreto-legge del 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge del 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013 e 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia COVID-19;

VISTO il Reg. (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, che prevede l'istituzione presso ANPAL del Fondo Nuove Competenze finalizzato ad innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro al fine di consentire una graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO;

VISTO l'art. 4 del Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 26, del 13 ottobre 2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” che stabilisce l'incremento della dotazione finanziaria del FNC di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021; ai sensi degli articoli 4 e 114, co. 5. del decreto-legge citato, tale incremento grava sul bilancio dello Stato, che provvede a trasferire le risorse ad ANPAL.

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020 pubblicato sul sito ANPAL il 22 ottobre 2020, con il quale viene data attuazione al Fondo Nuove Competenze;

VISTO il decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 di approvazione dell'Avviso, e dei relativi allegati, finalizzato a dare esecuzione al Fondo Nuove Competenze istituito dall'art. 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e disciplinato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09.10.2020;

VISTO l'Addendum del 22 gennaio 2021 al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020, che modifica l'art. 1 e 3 del Decreto citato prorogando al 30 giugno 2021 il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro di cui all'art 88 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e individuando sempre al 30 giugno 2021 il termine per la presentazione delle istanze, in ragione della necessità di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31.12.2021;

VISTO il decreto ANPAL n. 69 del 17.02.2021 che recepisce i nuovi termini del Fondo nuove competenze introdotti dal Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2021 ed entrati in vigore al 15 febbraio;

VISTA la Nota Integrativa all'Avviso Fondo Nuove Competenze, prot.5329 del 5 marzo 2021, con la quale l'Avviso, già modificato con DD n.69 del 17.02.2021, è stato oggetto di ulteriori integrazioni in merito a: i) modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze; ii) modelli di raccolta dati

dei lavoratori coinvolti in fase di presentazione istanza e in fase di richiesta di saldo; iii) modello di riferimento per l'acquisizione delle informazioni sui lavoratori partecipanti all'intervento.

VISTI gli allegati approvati con la suddetta Nota integrativa prot. 5329/2021; in particolare:

Allegato 2 bis che sostituisce l'Allegato 2 all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020;

Allegato 4 bis che sostituisce l'Allegato 4 all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020;

Allegato 5 bis che integra gli Allegati all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020, fornendo il modello per l'acquisizione dei dati di cui all'Allegato 5 dell'Avviso FNC;

Allegato 6 che integra gli Allegati all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020;

Allegato 7 che integra gli Allegati all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020.

RITENUTO opportuno approvare la suddetta Nota Integrativa prot. 5329/2021, ed i relativi allegati sopra richiamati, all'Avviso Fondo Nuove competenze – FNC pubblicato in data 04.11.2020 approvato con DD n. 461 del 04.11.2020, come integrato dal DD n. 69 del 17.02.2021;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvata la Nota Integrativa prot. 5329/2021 all'Avviso Fondo Nuove competenze – FNC pubblicato in data 04.11.2020 approvato con DD n. 461 del 04.11.2020, come integrato dal DD n. 69 del 17.02.2021;

2. Sono approvati gli Allegati alla Nota Integrativa prot. 5329/2021 come definiti:

Allegato 2 bis che sostituisce l'Allegato 2 all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020;

Allegato 4 bis che sostituisce l'Allegato 4 all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020;

Allegato 5 bis che integra gli Allegati all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020, fornendo il modello per l'acquisizione dei dati di cui all'Allegato 5 dell'Avviso FNC;

Allegato 6 che integra gli Allegati all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020;

Allegato 7 che integra gli Allegati all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020.

Restano invariate le altre disposizioni dell'Avviso approvato con decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 non menzionate nel presente atto, nonché le indicazioni operative fornite con le FAQ pubblicate sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo <https://www.anpal.gov.it/faq>.

La pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia costituisce pubblicità legale a tutti gli effetti di legge. Eventuali informazioni, integrazioni o modifiche all'Avviso saranno notificate attraverso pubblicazione sul sito dell'Agenzia.

ROMA, addì

Avv. Paola Nicastro
*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*



NOTA INTEGRATIVA
ALL'AVVISO FONDO NUOVE COMPETENZE - FNC
 pubblicato in data 04.11.2020 approvato con Decreto Direttoriale n. 461
 del 04.11.2020, così come integrato dal Decreto Direttoriale n. 69 del
 17.02.2021

Con la presente nota l'Avviso FNC è integrato e modificato con riferimento agli aspetti di seguito rappresentati.

1. Modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze

Con riferimento all'art. 1 dell'Avviso FNC (*Finalità e oggetto dell'intervento*) e all'art. 7.2. (*Richiesta di saldo*), sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province Autonome, si indicano le seguenti modalità di applicazione del Decreto Legislativo 13/2013 nell'ambito del Fondo Nuove Competenze (FNC).

Secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 09.10.2020 e dal conseguente Avviso FNC, il progetto formativo deve essere elaborato rispettando determinati vincoli. Nello specifico, esso deve dare evidenza, tra l'altro dei seguenti aspetti:

- delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).

In considerazione della ratio della norma istitutiva del FNC (art. 88 del Decreto Legge n. 34/2020 e s.m.i.) e del relativo Decreto interministeriale di attuazione, tenuto conto dei diversificati fabbisogni formativi espressi dalle imprese, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province Autonome, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

a) La progettazione per competenze degli interventi deve essere coerente nell'impianto logico e metodologico con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio Nazionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, facendo riferimento o alle qualificazioni ricomprese o ai descrittivi dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

Possono, quindi, essere presentati anche progetti che prendono a riferimento competenze e relative attività e risultati attesi ricompresi nelle ADA componenti l'Atlante lavoro senza essere vincolati alle competenze di un dato Repertorio regionale.

È possibile, dunque, descrivere attività e/o competenze obiettivo dei percorsi non ricomprese nel Repertorio e nell'Atlante rispettando le “logiche” e la metodologia descrittiva dell'Atlante e del Repertorio Nazionale e, laddove esistenti, facendo riferimento ai quadri di riferimento comunitari delle competenze (quali ad esempio: il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); il Quadro europeo per le competenze digitali (DigComp); il Quadro europeo delle competenze ICT (e-CF)).

b) Le modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi di sviluppo delle competenze devono essere coerenti con le regole di sistema definite dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 e dalle derivanti Linee guida approvate con Decreto 5 gennaio 2021.

In considerazione dell'approccio graduale e progressivo con il quale si sta realizzando la messa a regime del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, con riguardo all'attestazione finale, si ritiene necessario operare una distinzione tra attestazioni e certificazioni (così come già previsto dall'avviso e richiamato nelle FAQ): entrambe le tipologie sono ritenute ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo e dovranno essere prodotte nella richiesta di saldo.

Nello specifico, in via ordinaria e ove possibile, in esito al percorso dovranno essere rilasciate delle certificazioni, ossia Documenti di trasparenza, Documenti di validazione e Certificati delle competenze rilasciati sulla base dei modelli di cui alle Linee Guida approvate con Decreto 5 gennaio 202, compilati in conformità con modalità definite dagli Enti Titolari ai sensi e per gli effetti del Decreto 13/2013.

Nel caso in cui, per la natura del percorso o dell'ente che lo ha erogato, non sia possibile rilasciare una certificazione, dovranno essere rilasciati degli attestati, ossia attestati di messa in trasparenza delle competenze compilati in coerenza con l'impianto logico, metodologico definito ai sensi e per gli effetti del decreto 13/2013 e delle Linee guida sopra citate. Gli attestati devono fare riferimento agli standard professionali e formativi definiti nel Repertorio Nazionale senza dover essere necessariamente identificati come una delle qualificazioni del Repertorio stesso, pertanto indicheranno le qualificazioni presenti nel repertorio stesso o, in assenza, le ADA dell'Atlante del Lavoro e delle qualificazioni (specificando le attività e i risultati attesi) o, con riferimento a percorsi di tipo trasversale e linguistico indicheranno i quadri di riferimento comunitari delle competenze, laddove esistenti.

Al fine di garantire, pertanto, ai lavoratori la massima trasparenza e spendibilità degli apprendimenti maturati e con la medesima finalità e logica delle attestazioni in esito ai tirocini extracurricolari, l'attestato di messa in trasparenza delle competenze deve contenere un set minimo di informazioni, così come specificate nell'Allegato 6 alla presente nota: (denominazione dei soggetti coinvolti nel percorso di sviluppo delle competenze; denominazione del percorso di sviluppo delle competenze; dati della persona a cui è rilasciata l'attestazione; informazioni relative al percorso; informazioni relative agli apprendimenti conseguiti, luogo data e firma).

Tali informazioni minime possono essere oggetto di integrazione (dati e informazioni aggiuntive rispetto al set minimo) o a esse può essere allegato un eventuale ulteriore attestato rilasciato dal soggetto formativo/impresa se previsto.

L'attestato potrà essere redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alla presente nota, il quale costituisce un format esemplificativo e non vincolante.

Si ritiene utile infine precisare che, a differenza dei certificati, aventi forza di valore di atto pubblico nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, gli attestati di messa in trasparenza delle competenze hanno valore di atto privato e costituiscono documentazione utile spendibile quale evidenza nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del Decreto 13/2013).

Le sopra esposte indicazioni si applicano a tutti i progetti presentati nell'ambito dell'avviso FNC, inerenti sia a domande già presentate alla data della presente nota integrativa sia a istanze successivamente presentate.

2. Elenco dei lavoratori coinvolti in fase di presentazione istanza

Con riferimento all'art. 3 dell'Avviso FNC (*Presentazione dell'istanza di contributo*) e all'art. 7 (*Modalità e strumenti per la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo*), è integrato il modello di dati relativi ai lavoratori coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze che il soggetto richiedente è tenuto a compilare in fase di presentazione dell'istanza e ad allegare in formato *excel* alla sezione dedicata dell'applicativo (cfr. Allegato 2 bis). I campi previsti sono riportati nel seguito, mettendo in evidenza le informazioni richieste, aggiuntive rispetto all'Allegato 2 pubblicato il 04.11.2020.

Allegato 2 bis - Elenco dei lavoratori coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze Istanza di contributo								
Totali	Livello inquadramento contrattuale (B)	Totali	Costo orario del lavoro		Totali			Codice Fiscale Datore di lavoro
0		0	Quota di retribuzion e oraria (D)	Quota di contribuzio ne oraria (E)	0,00	0,00	0,00	
Codice Fiscale del lavoratore interessato dai percorsi di sviluppo delle competenze (A)		N° ore di rimodulazione orario di lavoro per sviluppo delle competenze (C)			Totale quota di retribuzione oraria (F) = C x D	Totale quota di contribuzione oraria (G) = C x E	Contributo totale richiesto (H) = F + G	

L'Allegato 2, nella nuova formulazione, agevola la compilazione dei campi della tabella presente nel Modello di istanza A o B (Allegato 1a e 1b dell'Avviso)

rappresentando l'input per il calcolo della media ponderata del costo del lavoro per livello di inquadramento.

L'Allegato 2bis sostituisce l'Allegato 2.

3. Elenco dei lavoratori coinvolti in fase di richiesta di saldo

Con riferimento all'art. 6.2 dell'Avviso FNC (*Richiesta di saldo*) e all'art. 7 (*Modalità e strumenti per la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo*) è integrato il modello di dati relativi ai lavoratori coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze che il soggetto richiedente è tenuto a compilare in fase di richiesta di saldo e ad allegare in formato *excel* alla sezione dedicata dell'applicativo (cfr. Allegato 4 bis). I campi previsti sono riportati nel seguito, mettendo in evidenza le informazioni richieste, aggiuntive rispetto all' dell'Allegato 4 pubblicato il 04.11.2020.

Allegato 4 bis- Elenco dei lavoratori coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze								
Richiesta di saldo								
Totali	Livello inquadramento contrattuale (B)	Totali	Costo orario del lavoro		Totali			Codice Fiscale Datore di lavoro
0		0			0,00	0,00	0,00	
Codice Fiscale del lavoratore interessato dai percorsi di sviluppo delle competenze (A)		N° ore di rimodulazione orario di lavoro per sviluppo delle competenze (C)	Quota di retribuzione e oraria (D)	Quota di contribuzione oraria (E)	Totale quota di retribuzione oraria (F) = C x D	Totale quota di contribuzione oraria (G) = C x E	Contributo totale richiesto (H) = F + G	

Lo schema è stato modificato al fine di rendere coerenti le informazioni sui costi da verificare in fase di saldo e rappresenta l'input per il calcolo della media ponderata da inserire nella tabella presente nel Modello Richiesta di saldo A o B (Allegato 3a e 3b dell'Avviso).

L'Allegato 4bis sostituisce l'Allegato 4.

4. Informazioni sui lavoratori partecipanti di cui Allegato 5 del presente Avviso

Con riferimento all'art. 6.2 dell'Avviso FNC (*Richiesta di saldo*) e all'art. 7 (*Modalità e strumenti per la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo*), è fornito il modello di riferimento (cfr. Allegato 5bis) per l'acquisizione delle informazioni sui partecipanti richieste all'Allegato 5 dell'Avviso FNC del 04.11.2020.

Allegati

Con riferimento agli Allegati alla presente nota integrativa, si specifica che:
 Allegato 2 bis – sostituisce l'Allegato 2 all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020;
 Allegato 4 bis - sostituisce l'Allegato 4 all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020;
 Allegato 5 bis – integra gli Allegati all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020, fornendo il modello per l'acquisizione dei dati di cui all'Allegato 5 dell'Avviso FNC;

Allegato 6 - integra gli Allegati all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020;
Allegato 7 - integra gli Allegati all'Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020.

ROMA, addì

Avv. Paola Nicastro
*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*

CONSULTAZIONE E GESTIONE INTERATTIVA DELLE ANOMALIE AZIENDALI: SERVIZIO EVIDENZE INPS

Nell'ottica di “fornire strumenti sempre più aderenti alle esigenze dell'utenza” e di coinvolgerla nella “generazione di valore pubblico”, con il messaggio 11/3/2021, n. 1028 (sotto riportato), l'INPS ha comunicato il “rilascio del Servizio Evidenze per Aziende e Intermediari”, per consultare e gestire in modo interattivo le anomalie relative alle posizioni contributive, e ne ha illustrato le funzionalità.

«Con il Piano Strategico Digitale e il progetto collegato “Co-partecipazione degli intermediari nella generazione di valore pubblico”, per l'Istituto inizia una nuova fase nella progettazione dei servizi la quale, al fine di fornire strumenti sempre più aderenti alle esigenze dell'utenza, vede il coinvolgimento dei destinatari stessi.

Gli intermediari sono da considerarsi parte integrante del modello di distribuzione del servizio, hanno accesso a una parte del sistema informativo dell'Istituto e con esso esercitano un controllo della qualità del dato e generano valore per l'utente finale.

A tal fine, il “Servizio Evidenze per Aziende e Intermediari” offre alle aziende e agli intermediari abilitati un servizio interattivo di consultazione e gestione delle evidenze aziendali di propria competenza, basato su viste e strumenti di gestione simili a quelli utilizzati dal personale dell'Istituto.

La funzionalità “Evidenze”, inserita nel “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente”, di cui al messaggio n. 4702 del 14 dicembre 2020 (disponibile al link [Messaggio numero 4702 del 14-12-2020.pdf \(inps.it\)](#), N.d.R.), è stata integrata con il modulo **Evidenze 2.0** e realizzata in collaborazione con i componenti dei Tavoli Tecnici istituiti con il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il modulo Evidenze 2.0 consente agli intermediari, nonché ai datori di lavoro titolari di abilitazione, di individuare autonomamente le anomalie di particolare rilevanza relative alle posizioni contributive (matricole aziendali) in delega e di intervenire sulle singole evidenze risolvendo le problematiche rilevate.

Tale modulo si integra all'interno del “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente”, ed è stato studiato in modo da consentire con un solo *click* la contestualizzazione dell'intero cassetto sulla posizione contributiva per la quale è stata rilevata l'evidenza, permettendo di accedere in modo immediato a tutte le informazioni necessarie per identificare e risolvere l'anomalia. Per ogni tipologia di “Evidenza” sono infatti disponibili suggerimenti e indicazioni operative da seguire per la loro risoluzione, e per alcune di esse è stato reso disponibile anche un breve *help* esplicativo.

È inoltre possibile in modo integrato ed in un unico punto inviare richieste o comunicazioni all'Istituto e prenotare eventuali appuntamenti.

Si rammenta, quale ulteriore utile strumento a supporto della sistemazione delle evidenze, il “Vademecum UniEMens” (disponibile al link [Messaggio numero 4271 del 13-11-](#)

2020_Allegato_n_1.pdf, N.d.R.), realizzato in sinergia con il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e pubblicato con il messaggio n. 4271 del 13 novembre 2020. Il Vademecum è una guida che, mediante un linguaggio semplice, fornisce indicazioni utili per il monitoraggio e la correzione dei flussi UniEMens e delle Note di rettifica.

Le “**Evidenze**” sono filtrabili e ordinabili opzionalmente per:

- Gestione;
- CF soggetto Contribuente (solo CF con posizioni in delega e con evidenze presenti);
- Posizione Contributiva (solo posizioni in delega e con evidenze presenti);
- Anno e Mese di competenza;
- Tipologia di Evidenza;
- Sede di competenza;
- Stato azienda.

La selezione fornisce un elenco, esportabile in vari formati, contenente:

- CF soggetto Contribuente;
- Posizione Contributiva;
- Codice Evidenza;
- Descrizione Tipo Evidenza;
- Anno e Mese di competenza.

È possibile selezionare l’evidenza per visualizzare il dettaglio (“Dettaglio Evidenza”).

Le evidenze, aggregate per gestione e tipologia, presentano:

- la sezione “**Posizione Contributiva**”, che contiene gli elementi della matricola aziendale, denominazione azienda, stato azienda (attiva, riattivata, sospesa, cessata preliminare, cessata definitiva), Struttura territoriale competente (descrizione con codice Sede e in chiaro);
- la sezione “**Dettaglio**”, con i dati specifici per ogni tipologia di evidenza. Il Dettaglio è di tipo testuale e contiene le informazioni che descrivono l’evidenza stessa;
- la sezione “**Indicazioni operative**”, che fornisce all’utente eventuali indicazioni sulle attività da eseguire.

Le evidenze individuate per il primo rilascio afferiscono principalmente alla gestione dei flussi UniEMens:

- Denunce DM10 Errate, Respinte e Danneggiate;
- F24: pagamento DM10 non abbinato;
- DM anomali, provvisori, non generabili;
- Note di rettifica (emesse e inviate);
- DmVig da confermare errati;
- EMens/UniEMens errati;
- Consultazione ricorsi amministrativi non definiti (consente la visualizzazione dello stato di lavorazione dell’istanza);
- Compensazioni F24 non definite.

Le eventuali richieste di supporto amministrativo dovranno essere veicolate tramite il consueto canale di “Comunicazione bidirezionale” presente nel Cassetto Previdenziale, selezionando i relativi oggetti.

Nel corso del primo semestre 2021 verranno implementate le evidenze strettamente connesse al recupero dei crediti, poiché il modulo “**Evidenze 2.0**”, come il Cassetto che lo contiene, è stato appositamente creato sin dall’origine come Multi-Gestione, rappresentando una solida base su cui sviluppare future integrazioni e implementazioni.»